

Disposizioni particolari applicabili ai titolari del Libretto ETI domiciliati all'estero nelle zone di confine

Appendice alle Condizioni generali del Libretto ETI

a. Acquisto del Libretto ETI

Il Libretto ETI è un prodotto del Touring Club Svizzero (TCS) riservato ai soci del TCS domiciliati in Svizzera e nel Liechtenstein. I soci residenti all'estero nelle zone confinanti con la Svizzera (secondo l'art. b della presente appendice) possono ugualmente acquisirlo alle Condizioni generali del Libretto ETI; con riserva degli articoli seguenti:

b. Definizione delle zone di confine

Le seguenti regioni, identificate dal loro codice postale, sono considerate come zone di confine:

Austria	67	Vorarlberg
	68	"
	69	"
Germania	78	Baden-Württemberg
	79	"
Francia	88	Baden-Württemberg / Bayern
	01	Ain
	25	Doubs
	39	Jura
	68	Haut-Rhin
Italia	74	Haute-Savoie
	90	Belfort
	11	Aosta
	20	Milano
	21	Varese
	22	Como
	23	Sondrio / Lecco
24	Bergamo / Cusio	
28	Novara / Verbania	
39	Bolzano	

c. Portata della copertura

Per la stessa copertura acquisita, il titolare del Libretto ETI avente domicilio in una regione di confine (art.b), beneficia, ad esclusione dell'articolo 4.3 e del capitolo 6 delle Condizioni generali del Libretto ETI, delle prestazioni equivalenti a quelle del titolare di un Libretto ETI domiciliato in Svizzera:

Inoltre gli articoli delle Condizioni generali del Libretto ETI sono così modificati.

Invece di «Svizzera» occorre intendere «zona frontaliere nella quale è domiciliato il beneficiario».

Inoltre gli articoli riportati qui di seguito si applicano in sostituzione degli articoli con la corrispondente numerazione di cui alle Condizioni generali del Libretto ETI:

3 Assistenza alle persone dopo la partenza

Qualora il beneficiario si ammali gravemente, sia gravemente ferito a seguito di un incidente, scompaia o deceda o qualora il viaggio venga ad essere compromesso per una delle ragioni enumerate, vengono garantite le prestazioni indicate al capitolo 3, **salvo per eventi accaduti nell'ambito di attività regolari e abituali.***

5 Protezione giuridica

Qualora il beneficiario si ammali gravemente, sia gravemente ferito a seguito di un incidente, scompaia o deceda o qualora il viaggio venga ad essere compromesso per una delle ragioni enumerate, vengono garantite le prestazioni indicate al capitolo 3, **salvo per eventi accaduti nell'ambito di attività regolari e abituali.***

5.1.3.4 riparazione del veicolo privato secondo il capoverso 1.3.1 (ETI «motorizzato») in seguito ad un guasto avvenuto all'estero. **In questo caso, la copertura non è concessa nella zona di confine del domicilio.**

* *Attività regolari e abituali:*

I tragitti di andata e ritorno per recarsi sul posto di lavoro, gli spostamenti legati alla vita quotidiana, ecc., cioè qualsiasi spostamento non avente carattere straordinario, quali i viaggi per le vacanze.